

STATUTO

**"FORMALAV Società
Cooperativa sociale ETS a
responsabilità limitata"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERRASINI PA VIA VINCENZO
MADONIA 110

Numero REA: PA - 437257

Codice fiscale: 07105890821

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-02-2023 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO		ALLEGATO "A" REP. N. 2553 RACC. N. 1925
TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE- DURATA		
Articolo 1		
Denominazione		
E' costituita una società cooperativa denominata "FORMALAV So-		
cietà Cooperativa Sociale ETS a responsabilità limitata".		
Articolo 2		
Sede		
La società ha sede legale nel Comune di Terrasini.		
Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese		
l'indirizzo viene fissato in Via Vincenzo Madonia n. 110.		
L'organo amministrativo ha la facoltà di trasferire la sede		
legale nell'ambito dello stesso comune, di costituire, modifi-		
care o sopprimere unità locali, succursali, filiali, agenzie o		
rappresentanze mediante semplice comunicazione al Registro		
delle Imprese.		
Articolo 3		
Durata		
La Società ha durata fino al 31 Dicembre 2080 che potrà essere		
prorogata una o più volte per volontà dei soci.		
In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo		
in tal caso il diritto di recesso dei soci.		
TITOLO II		
MODELLO SOCIETARIO		
SCOPI-OGGETTO-ATTIVITA'		

	Articolo 4	
	Modello societario	
	La cooperativa adotta il modello societario della società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibile con la discipli-	
	na prevista dal codice vigente in materia di società coopera-	
	tive.	
	Per le obbligazioni sociale risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio.	
	Articolo 5	
	Prevalenza - Oggetto	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo	
	scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, at-	
	traverso la gestione dei servizi sociali orientati in via	
	prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni delle	
	persone dei soci e non soci, con particolare riferimento ai	
	soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razio-	
	nale delle risorse umane e materiale a disposizione.	
	Essa opera per il conseguimento delle finalità di cui alla	
	Legge n. 381/91 art.1 Lett. "a" , ispirandosi ai principi di	
	solidarietà e mutualità, e si propone la gestione in forma di	
	impresa dei servizi socio sanitari, culturali, educativi, tu-	
	ristici, senza fini speculativi.	
	Fatta salva l'osservanza dell'art. 1 n.1 della Legge n. 381/91	

	nonché delle disposizioni di cui al D. Lgs 112/2017 e n.	
	117/2017, della Legge n. 328/2000, della Legge n. 104/1992,	
	della Legge n. 112/2016, e della Legge n. 53/2003, la coopera-	
	tiva ha come oggetto:	
	-le attività previste dalla lettera "a" di cui all'art. 1 del-	
	la Legge n. 381/1991 e segnatamente:	
	- la promozione di azioni a sostegno dello sviluppo e della	
	internazionalizzazione dei soci anche mediante le seguenti at-	
	tività:	
	- promuovere, tenere e organizzare corsi di formazione ed ag-	
	giornamento professionale di qualsiasi tipologia;	
	- promuovere, tenere ed organizzare corsi di formazione per	
	operatori sociali di ogni tipologia;	
	- realizzare d'intesa e/o in partenariato con enti pubblici o	
	privati, istituti, università, associazioni, fondazioni, a-	
	ziende private italiane e straniere, scuole, soggetti che a	
	qualsiasi titolo si occupino di formazione, aggiornamento e	
	orientamento professionale, corsi per l'organizzazione di at-	
	tività di formazione professionale, culturale, di alta forma-	
	zione, corsi universitari; attività didattiche e di ricerca,	
	seminari, incontri e convegni; attività di studio, di promo-	
	zione, di intervento, sia direttamente sia organizzando o fa-	
	vorendo riunioni, convegni, seminari, sia concedendo eventuali	
	sovvenzioni, premi e borse di studio;	
	- promuovere, organizzare e tenere corsi di formazione ed ag-	

	giornamento per insegnanti di ogni ordine e grado, anche in
	collaborazione con altri enti, pubblici o privati;
	- organizzare corsi di insegnamento e perfezionamento della
	lingua italiana per stranieri, nonché corsi di lingue diverse
	per cittadini italiani e non; formazione, aggiornamento e o-
	rientamento professionale, stages, tirocini formativi e qual-
	siasi tipo di attività finalizzata al completamento della for-
	mazione ed all'inserimento nel mondo del lavoro, ai sensi del-
	le leggi vigenti e salvo quanto infra precisato;
	- promuovere iniziative di studio, ricerca, documentazione,
	informazione sui percorsi formativi e di orientamento profes-
	sionale in Italia, in Europa, nel mondo;
	- rilevare e monitorare l'offerta di lavoro in Italia ed
	all'estero con particolare attenzione ai paesi dell'Unione Eu-
	ropea;
	- realizzare sportelli informativi di orientamento al lavoro;
	- svolgere interventi di sostegno durante la fase di transi-
	zione scuola-lavoro;
	- promuovere la diffusione e lo scambio di informazioni sui
	servizi di orientamento in ambito dei paesi della UE;
	- realizzare, sperimentare, monitorare modelli ed esperienze
	innovative nel campo dell'orientamento al lavoro, professiona-
	le e non;
	- collaborare con le istituzioni pubbliche e private, le uni-
	versità e i centri di formazione professionali alla elabora-

		zione di programmi e progetti di formazione ed orientamento al
		lavoro, a livello locale, nazionale e transnazionale;
		- realizzare e promuovere attività parascolastiche, intersco-
		lastiche, extrascolastiche, corsi di recupero e di sostegno,
		libere attività complementari all'educazione e all'istruzione
		effettuate nella scuola, organizzazione e realizzazione di vi-
		site guidate e di viaggi di istruzione, attività culturali e
		ricreative di interesse educativo; servizi di assistenza e di
		orientamento scolastico degli alunni e delle loro famiglie;
		servizi di assistenza sociale mirati alla eliminazione dei va-
		ri casi di dispersione scolastica (insuccesso, difficoltà
		svantaggio, abbandono, evasione); iniziative ed attività aven-
		ti fini assistenziali;
		- svolgere attività di ricerca, selezione e formazione del
		personale; attività di consulenza, di organizzazione delle
		strutture e del personale, di organizzazione dei sistemi e
		dell'informatica;
		- svolgere attività di aggiornamento e di qualificazione pro-
		fessionale; assunzione di rappresentanze;
		- gestire e promuovere iniziative formative atte a sviluppare
		progetti di apprendistato e tirocinio di supporto alle impre-
		se;
		- promuovere interventi di formazione tra il sistema sociale,
		socio-assistenziale, sanitario ed il sistema della formazione
		professionale ivi compresa la formazione per qualifiche speci-

	fiche previste nei percorsi formativi di educazione continua	
	in medicina (e.c.m.);	
	- sviluppare attività di formazione in generale, consulenza,	
	orientamento professionale e lavorativo attraverso anche lo	
	sviluppo di sportelli informativi e orientativi;	
	- promuovere ed organizzare direttamente (o anche indiretta-	
	mente tramite appositi accordi di partenariato), attività di	
	formazione professionale e di istruzione di qualsiasi tipolo-	
	gia e natura nonché attività riguardanti le politiche attive	
	del lavoro nello specifico attività di:	
	* servizi di accoglienza e prima informazione, nell'orienta-	
	mento di primo livello, nell'orientamento specialistico o di	
	secondo livello e nell'incontro tra domanda e offerta e	
	nell'accompagnamento al lavoro;	
	* tutorship e assistenza intensiva a misura di persona in fun-	
	zione della collocazione o della ricollocazione professionale	
	e di ricerca di una occupazione;	
	* orientamento mirato alla formazione non generalista e per-	
	corsi di apprendimento svolti in cooperazione con le imprese	
	che cercano personale qualificato con l'obiettivo dell'assun-	
	zione lavorativa;	
	* inserimento lavorativo per i svantaggiati e persone disabili	
	(regolamento (ue) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno	
	2014);	
	* formazione imprenditoriale anche attraverso accordi con as-	

	sociazioni datoriali;	
	* supporto informativo, conoscitivo e progettuale per la crea-	
	zione di nuove imprese (start-up);	
	* attività di formazione specialistica relativa all'autoimpie-	
	go/autoimprenditorialità da realizzarsi in favore di qualsiasi	
	soggetto che necessita di interventi professionalizzanti;	
	* servizi formativi professionalizzanti di qualsiasi tipologia	
	e natura e per qualsiasi tipologia ed ambito formativo e/o la-	
	vorativo compresa la formazione con fondi interprofessionali.	
	In ogni caso le attività sopra esposte dovranno svolgersi con	
	modalità che escludono comunque, da parte della società mede-	
	sima, il collocamento lavorativo del personale istruito, alla	
	cui funzione la stessa resta del tutto estranea, trattandosi	
	di attività svolta al solo scopo di consentire l'apprendimento	
	di nuove forme di lavoro e di attività per le quali è richie-	
	sta una specifica dimestichezza ed una specifica specializza-	
	zione.	
	La società nel rispetto del combinato disposto dalla regione	
	siciliana all'art. 14 comma 6 lettera f) del d. p. n. 25 del	
	1/10/2015 e dalle relative circolari esplicative in materia di	
	accreditamento per la formazione professionale ed istruzione e	
	per eventuali attività di servizi per il lavoro (a. p. l.) si	
	impegna nell'interesse della collettività, in caso di attività	
	finanziate dalle pubbliche amministrazioni, a svolgere tali	
	attività senza fini lucrativi e speculativi.	

	La cooperativa potrà esercitare attività diverse da quelle or-	
	dinarie a condizione che siano secondarie e strumentali ri-	
	spetto alle attività di interesse generale.	
	Le attività diverse saranno svolte secondo i criteri e i limi-	
	ti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo	
	di risorse volontarie e gratuite.	
	La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I, per lo svolgimento delle attività previste nel pre-	
	sente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste di-	
	sposte dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione, da-	
	gli Enti Locali o organismi Pubblici o Privati interessati al-	
	lo sviluppo della cooperazione.	
	Destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono: tutti i	
	soggetti interessati dalle attività dell'oggetto sociale cosi	
	come previsto dallo scopo sociale in armonia con le previsioni	
	della Legge quadro n. 328/2000 senza distinzione alcuna.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridi-	
	ci necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali,	
	ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnolo-	
	gico o per la ristrutturazione o per il potenziamento azienda-	
	le ai sensi della Legge 31 Gennaio 1992 n.59 ed eventuali nor-	
	me modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere par-	
	tecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e	
	non di collocamento sul mercato.	

10 di 50

delle cooperative sociali;

d) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 della Legge n. 127 del 1971, dell'art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 385 del 1993 e di quanto disposto in materia dalla delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e successive norme di attuazione ed applicative. A tal fine la cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

TITOLO III: I SOCI

Articolo 6

Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al limite previsto dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) **soci lavoratori:** possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, che esercitano l'arte o il mestiere corrispondenti alle specialità della cooperativa e abbiano maturato una capacità professionale nei settori definiti nell'oggetto della società e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaborato-

	ri aventi una specifica caratterizzazione professionale nel	
	numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della	
	società.	
	- soci volontari: prestano la loro attività gratuitamente ed	
	esclusivamente per fini di solidarietà. Il numero dei soci vo-	
	lontari non può superare la metà del numero complessivo dei	
	soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti colletti-	
	vi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed au-	
	tonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione	
	contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei	
	parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la titola-	
	rità dei soci.	
	- soci sovventori: (art.4 L.31 gennaio 1992, n. 59), possono	
	essere soci sovventori le persone giuridiche, gli enti reli-	
	giosi e gli altri enti pubblici e privati che in via strumen-	
	tale e accessoria siano interessati al conseguimento degli	
	scopi sociali.	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quo-	
	te trasferibili.	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	

	previo gradimento dell'organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministratori	
	provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il	
	socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intende trasferire le quote deve comunicare	
	all'organo amministrativo il proposto acquirente e l'organo	
	amministrativo deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ri-	
	cevimento della comunicazione.	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:	
	- l'importo complessivo dell'emissione;	
	- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	- il termine minimo di durata del conferimento;	
	- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e agli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i so-	
	ci ordinari;	
	- i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i	
	destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei	

	conferimenti, secondo i criteri fissati dalla decisione dei	
	soci al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi riportati. Fatta salva l'eventuale attribuzione	
	di privilegi patrimoniali qualora si debba procedere alla ri-	
	duzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ulti-	
	me graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferi-	
	menti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed	
	il capitale conferito dai soci ordinari.	
	-categoria speciale di soci: la cooperativa potrà istituire	
	una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, terzo	
	comma, c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	
	peratori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di	
	completare la loro formazione, soggetti in grado di contribui-	
	re al raggiungimento degli scopi sociali. La durata	

	dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene	
	fissata dall'organo di amministrazione al momento	
	dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cin-	
	que anni. Il socio appartenente alla categoria speciale ha di-	
	ritto di voto solo nelle deliberazioni relative	
	all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri	
	soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria	
	speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti oppure rappresentati	
	in assemblea. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-	
	le può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risar-	
	cimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il re-	
	cesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al	
	rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	categoria speciale , oltre a quelle previste per i cosi coo-	
	peratori:	
	- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	- la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai mo-	
	menti di partecipazione predisposti dalla cooperativa;	
	- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	- il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	- la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad essere	

	ammesso a godere dei diritti dei soci cooperatori.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà esser escluso dall'organo ammi-	
	nistrativo anche prima della scadenza fissata al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordi-	
	nari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-	
	tano ai soci cooperatori, il socio appartenente alla speciale	
	categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo	
	che deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ed	
	il raggiungimento dei risultati previsti nel processo formati-	
	vo.	
	La richiesta di ammissione deve essere comunicata	
	dall'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo am-	
	ministrativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclu-	
	sione.	
	Ai sensi del terzo comma dell'art. 23 del D. Lgs Cps 1577 del	
	1947, così come modificato dall'art. 14 della Legge n.59 del	
	1992 è consentita l'ammissione di elementi tecnici e ammini-	
	strativi nel numero necessario al buon funzionamento della So-	
	cietà.	
	Non possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in	

	proprio attività identiche o affini a quelle della Cooperati-	
	va.	
	Possono essere soci cooperatori le persone giuridiche pubbli-	
	che o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e	
	lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Articolo 7	
	Ammissione dei soci	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consi-	
	glio di Amministrazione della cooperativa.	
	La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:	
	1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, do-	
	micilio e cittadinanza;	
	2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti	
	dall'art. 6 che precede e dai regolamenti interni;	
	3) l'ammontare della quota di capitale sociale che la persona	
	intende sottoscrivere;	
	4) le categorie di soci a cui chiede di essere iscritto.	
	La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale	
	rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:	
	a) la denominazione, l'indirizzo della sede sociale,	
	l'attività svolta;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la dispo-	
	sizione dello statuto o dell'atto costitutivo che conferisce a	
	questo organo i poteri relativi;	
	c) l'ammontare della quota di capitale sociale che l'ente si	

	impegna a sottoscrivere;	
	d) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti	
	i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi com-	
	presa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzio-	
	ne di cariche sociali.	
	Tutte le domande di ammissione dovranno contenere inoltre una	
	dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente atto	
	costitutivo in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti	
	interni.	
	Il Consiglio di Amministrazione, entro sessanta giorni dalla	
	darà di ricezione della domanda, decide sull'ammissione a so-	
	cio e ne dà comunicazione all'interessato, motivandola in caso	
	di rigetto. In questo caso l'interessato può, entro sessanta	
	giorni dalla ricezione della comunicazione chiedere che sulla	
	sua domanda di ammissione si esprima l'assemblea dei soci nel-	
	la sua prossima convocazione.	
	Articolo 8	
	Adempimenti dei nuovi soci	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sot-	
	toscritta, una somma a titolo di sovrapprezzo da determinarsi	
	dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio socia-	
	le, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti	
	dall'ultimo bilancio approvato.	
	Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate al fondo	
	di riserva ordinaria.	

	Articolo 9	
	Obblighi dei soci	
	Aderendo alla Società i soci si obbligano:	
	a) ad osservare il presente atto costitutivo, gli eventuali regolamenti interni e tutte le deliberazioni legittimamente e legalmente adottate dagli organi sociali;	
	b) a partecipare all’attività della società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;	
	c) a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplichi- no attività concorrente diretta o indiretta, nonché, senza e- spresso assenso del Consiglio di Amministrazione, a non pre- stare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della cooperativa;	
	d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società.	
	Articolo 10	
	Perdita della qualità di socio-Recesso del socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte, sia per i soci persone fisiche che per i soci persone giuridi- che e per scioglimento e liquidazione per i soli soci persone giuridiche.	
	Ai sensi del 1° e del 2° comma dell’art. 2437 c.c., il socio della cooperativa può recedere, solo per tutte le quote posse-	

	dute, se non ha concorso alle deliberazioni dell'assemblea ri-	
	guardanti:	
	a) la modifica dell'oggetto sociale, se ciò comporta un cam-	
	biamento significativo dell'attività della società;	
	b) la trasformazione della società;	
	c)il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	d) la revoca dello stato di liquidazione della società;	
	e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalle	
	lettere h) ed i) del presente articolo o da altri articoli del	
	presente atto costitutivo;	
	f) la modifica dei criteri di determinazione del valore della	
	quota nel caso di recesso;	
	g) la modifica dei diritti di voto o di partecipazione del so-	
	cio previsti dallo statuto;	
	h) la proroga del termine della società;	
	i) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione	
	delle quote e delle azioni.	
	Oltre a questi casi, il recesso è consentito soltanto al socio	
	iscritto da più di due anni nel libro dei soci, che ha	
	l'obbligo di dare un preavviso di almeno tre mesi, ai sensi	
	del 6° comma dell'art. 2530 c.c.	
	In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non ab-	
	bia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la società.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo	
	lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla società.	

21 di 50

	d)abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si	
	trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli sco-	
	pi sociali	
	e) in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa;	
	f) nei casi previsti dall'art. 2286 c.c. e dal 1° comma	
	dell'art. 2288 c.c..	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Ammini-	
	strazione nei confronti del socio che nell'esecuzione del pro-	
	prio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempi-	
	mento così come definito dall'art. 1455 c.c..	
	Nei casi individuati dalle lettere a) e b) il socio inadem-	
	piante deve essere invitato, a mezzo raccomandata con avviso	
	di ricevimento, a mettersi in regola e l'esclusione potrà ave-	
	re luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che	
	il socio si mantenga inadempiente.	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione,	
	devono essere comunicate, ai soci destinatari, mediante racco-	
	mandata con avviso di ricevimento.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa,	
	in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Ammini-	
	strazione su tale materia, saranno demandate ad un Collegio	
	Arbitrale regolato dall'Art. 33 del presente statuto.	
	Articolo 12	
	Decesso del socio	
	Nel caso di decesso di un socio si applicano gli articoli 2534	

	e 2535 c.c., fermo restando quanto previsto dall'art. 13 del	
	presente atto costitutivo per il rimborso della quota sociale.	
	Articolo 13	
	Rimborso delle quote	
	Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio	
	defunto avranno diritto al rimborso delle quote sulla base del	
	bilancio di esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio. Tale liquidazione, salvo il	
	diritto di ritenzione spettante alla società fino alla concor-	
	renza di ogni proprio credito certo, liquido ed esigibile, a-	
	vrà luogo entro i sei mesi successivi all'approvazione del	
	predetto bilancio. La domanda di rimborso deve essere presen-	
	tata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a pe-	
	na di decadenza, nel termine di un anno dalla scadenza dei sei	
	mesi di cui al comma precedente.	
	Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termi-	
	ne di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria (o lega-	
	le) indivisibile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde per un	
	anno, dal giorno in cui si sono verificati il recesso o	
	l'esclusione, verso la Società per il pagamento dei conferi-	
	menti non versati e, verso i terzi, nei limiti della quota	
	sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla	
	Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di	
	socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso ter-	

mine sono responsabili verso la Società e verso i terzi gli
eredi o legatari del socio defunto.

TITOLO IV:

PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 14

Patrimonio della società

Il patrimonio della società è costituito:

dal capitale sociale che è variabile ed è formato da:

- a) i conferimenti effettuati dai soci ordinari;
- b) dalla riserva ordinaria (o legale) individuale, formata con la percentuale degli utili netti di gestione di cui all'ART. 17 e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie la cui istituzione sia stata decisa dall'assemblea;
- d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale.
- e) da qualunque liberalità, lascito o contributo pubblico o privato venga fatto a favore della Società.

Tutte le riserve, comunque costituite, **non sono ripartibili tra i soci né durante l'esistenza della Società né all'atto del suo scioglimento.**

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio

	della società, dedotti soltanto il capitale sociale e i divi-	
	dendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di-	
	sciplinati dagli articoli 11 e 12 della Legge n. 59 del 1992.	
	Articolo 15	
	Cessione delle quote	
	Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o altro	
	vincolo e non possono essere cedute per atto tra vivi, sia a	
	terzi che ad altri soci, con effetto verso la Società, senza	
	l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccoman-	
	data. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione de-	
	ve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal rice-	
	vimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la cooperativa ha l'ob-	
	bligo di iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condi-	
	zione che lo stesso abbia i requisiti previsti dal presente	
	statuto per l'ammissione. Il provvedimento che nega al socio	
	l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il	
	socio può proporre, entro sessanta giorni dal ricevimento del-	
	la comunicazione, opposizione all'Arbitro di cui all'articolo	
	35 del presente statuto.	
	Articolo 16	
	Esercizio sociale	

L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Articolo 17

Bilancio annuale e destinazione degli utili netti

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo - Consiglio di Amministrazione - provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri amministrativi di oculata prudenza.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti di legge e le somme eventualmente attribuibili ai soci ad integrazione del trattamento economico in qualità di ristorni, nei limiti che l'art. 11 del D.P.R. n. 601 del 1973 e successive modificazioni ed integrazioni stabiliscono ai fini delle agevolazioni tributarie e nei limiti posti dall'art. 3 della Legge n. 142 del 2001.

Gli utili netti annuali saranno così destinati:

- a) una quota non inferiore al trenta per cento 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale (o riserva ordinaria) indivisibile tra i soci;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) una parte può essere destinata dall'Assemblea ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei li-

	miti previsti dall'art.7 della Legge n. 59 del 1992;	
	d) un eventuale dividendo ai soci, ragguagliato al capitale	
	effettivamente versato, nella misura che verrà stabilita	
	dall'Assemblea che approva il bilancio, ma che, in quanto la	
	cooperativa è a mutualità prevalente, non potrà essere supe-	
	riore alla misura dell'interesse massimo dei Buoni Postali	
	Fruttiferi aumentato di 2,5 (due virgola cinque) punti percen-	
	tuali;	
	In deroga a quanto sopra, l'assemblea può sempre deliberare:	
	1) di destinare tutti gli utili alla riserva ordinaria di cui	
	alla lettera a), previa deduzione di quanto obbligatoriamente	
	deve essere destinato ai fondi mutualistici di cui alla lette-	
	ra b);	
	2) di non procedere ad aumento gratuito del capitale sociale	
	e/o di non attribuire dividendi, destinando tale quota o a ri-	
	serva ordinaria o a riserva straordinaria.	
	Articolo 18	
	Strumenti finanziari (titolo di debito)	
	emessi dalla cooperativa	
	La cooperativa può emettere gli strumenti finanziari (titolo	
	di debito) previsti dall'art. 2526 c.c., secondo la disciplina	
	prevista per le società per azioni o quella a responsabilità	
	limitata, quando è applicabile quest'ultima.	
	I rapporti fra i sottoscrittori di questi strumenti finanziari	
	e la società saranno disciplinati da un apposito regolamento	

	da adottarsi con la maggioranza prevista per l'assemblea stra-	
	ordinaria.	
	In ogni caso, gli strumenti finanziari (titoli di debito) of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori non potranno esse-	
	re remunerati in misura superiore di 2 (due) punti percentuali	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi	
	dall'articolo 17, comma 3, lettera d) del presente atto costi-	
	tutivo.	
	Inoltre, finché sarà applicabile alla cooperativa la discipli-	
	na della società a responsabilità limitata gli strumenti fi-	
	nanziari emessi dovranno essere privi di diritti connessi	
	all'amministrazione della società ed essere offerti in sotto-	
	scrizione solo ad investitori qualificati e non ai risparmiat-	
	tori. In tal caso, prima dell'emissione di questi strumenti	
	finanziari, occorrerà modificare l'atto costitutivo ed istitu-	
	ire il collegio sindacale ai sensi dell'art. 2543 c.c..	
	TITOLO IV: ORGANI SOCIALI	
	Articolo 19	
	Organi sociali	
	Sono organi sociali della cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	d) il collegio sindacale, se nominato;	
	Articolo 20	
	Assemblea	

	(forme, tempi e luoghi di convocazione)	
	L'assemblea è ordinaria e straordinaria; è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano.	
	L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti presenti in più luoghi, audio e video-collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che sia consentito:	
	a) al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione degli argomenti all'ordine del giorno e che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il segretario.	
	L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e al presente atto costitutivo, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.	

	L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta	
	all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio so-	
	ciale. Quando particolari esigenze lo richiedono, l'Assemblea,	
	a norma dell'art. 2364 c.c, potrà essere convocata entro sei	
	mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'Assemblea può, nel corso dell'esercizio sociale, essere i-	
	noltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Ammini-	
	strazione lo ritenga necessario o utile alla gestione sociale.	
	Deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta ri-	
	chiesta, per iscritto, da tanti soci operatori che rappre-	
	sentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci co-	
	operatori, oppure dal Revisore Unico. Nella richiesta di con-	
	vocazione devono essere specificati gli argomenti da trattare	
	(ex art. 2367 c.c.).	
	La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordi-	
	naria, deve effettuarsi mediante avviso da consegnarsi o spe-	
	dirsi ad ogni socio e da affiggersi nei locali della sede so-	
	ciale, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. L'avviso di	
	convocazione dell'Assemblea annuale per l'approvazione del bi-	
	lancio dovrà essere comunicato ai soci con le modalità so-	
	praindicate almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissa-	
	to per l'adunanza.	
	L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:	
	a) elenco delle materie da trattare;	
	b) luogo designato per l'adunanza;	

c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione; quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica.

Articolo 21

Assemblea ordinaria

L'assemblea è convocata in sede ordinaria per:

- a) approvare il bilancio;
- b) nominare gli amministratori, il revisore unico e determinare gli eventuali compensi di essi;
- c) approvare gli eventuali regolamenti interni;
- d) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e del revisore unico;
- e) deliberare in materia di aumento delle quote di partecipazione dei soci; in materia di istituzione del prestito dei soci di cui all'art. 12 della Legge n. 127 del 1971 e dall'art. 13 del D.P.R. n. 601 del 1973, nonché sull'emissione degli strumenti finanziari (titoli di debito) previsti dall'art. 2526 c.c. e sulle modalità del rapporto coi sottoscrittori di essi;
- f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla ge-

	stione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal	
	presente atto costitutivo o sottoposti al suo esame dagli am-	
	ministratori.	
	Articolo 22	
	Assemblea straordinaria	
	L'assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le	
	materie e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente	
	riservati alla sua competenza.	
	L'assemblea straordinaria, in particolare, è convocata per de-	
	liberare:	
	a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo;	
	b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.	
	Articolo 23	
	Svolgimento dell'assemblea	
	Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e siano in rego-	
	la con i versamenti dovuti.	
	Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque	
	sia l'ammontare della quota sottoscritta.	
	Ai soci operatori persone giuridiche possono essere attri-	
	buiti fino a due voti in rapporto al capitale conferito nella	
	cooperativa o al numero dei soci delle persone giuridiche	
	stesse.	
	Ai soci finanziatori sottoscrittori degli strumenti finanziari	
	di cui all'art. 2526 c.c. non può essere attribuito più di un	

	terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rap-	
	presentati nell'Assemblea e non potrà essere attribuito loro	
	il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.	
	I soci che per giustificato motivo non possano intervenire	
	personalmente all'Assemblea possono farsi rappresentare solo	
	da un'altro socio mediante delega scritta.	
	Ogni socio può rappresentare un altro socio finché la coopera-	
	tiva non raggiungerà il numero di venti soci. Da allora ogni	
	socio potrà rappresentare al massimo due soci.	
	Le deleghe, che non possono essere conferite agli amministra-	
	tori, devono essere	
	menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli at-	
	ti sociali.	
	Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema	
	dell'alzata di mano, con prova e controprova, salva diversa	
	modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta o prevista	
	dalla legge.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione e, in sua assenza, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa.	
	Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche tra i	
	non soci; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando	
	il verbale sia redatto da un Notaio.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale.	
	Alle Assemblee potrà partecipare, senza diritto di voto, un	

34 di 50

all'adunanza, mentre quelle dell'assemblea straordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione o sulla scissione della società, sul trasferimento della sede sociale in altre località del territorio dello Stato oppure sullo scioglimento anticipato della società, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno i due terzi dei voti di tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Per lo spostamento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune l'Assemblea ordinaria sarà costituita e delibererà validamente ai sensi dei primi due commi del presente articolo.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 25

Composizione del consiglio di amministrazione

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea.

I soci finanziatori sottoscrittori degli strumenti finanziari emessi dalla cooperativa possono essere eletti Amministratori.

In ogni caso, però, almeno i due terzi degli Amministratori devono essere soci cooperatori. Un solo Amministratore può non essere socio della cooperativa.

	Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, il	
	Presidente e il Vice Presidente.	
	Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio può nominare Se-	
	gretario, per la redazione dei verbali, anche un altro socio	
	od una persona estranea alla Società.	
	Articolo 26	
	Durata in carica degli amministratori	
	Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggi-	
	bili senza limiti del numero di mandati finché si applicheran-	
	no alla cooperativa le norme sulle società a responsabilità	
	limitata (venti soci), dopo di che il limite di rieleggibilità	
	sarà di tre mandati consecutivi.	
	In qualunque tempo gli amministratori possono essere revocati	
	dall'Assemblea.	
	Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non	
	hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi	
	l'Assemblea, la quale può anche stabilire che vengano loro	
	concessi gettoni di presenza.	
	Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.	
	Articolo 27	
	Convocazione e deliberazioni del consiglio di amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o	
	da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessa-	
	rio o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, op-	

37 di 50

	si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segreta-	
	rio, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verba-	
	le sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei consiglieri presenti od espressi per iscritto nelle forme	
	previste dal comma precedente. Il Consigliere personalmente	
	interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi	
	dal partecipare alle deliberazioni.	
	A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del	
	Presidente, nelle segrete la parità importa la reiezione della	
	proposta.	
	Articolo 28	
	Poteri del consiglio di amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote-	
	ri per la gestione della Società, in conformità delle leggi e	
	dell'atto costitutivo.	
	Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b) stendere il bilancio e la relativa relazione annuale di ac-	
	compagnamento sul carattere mutualistico della società prevista	
	dall'art. 2545 c.c.;	
	c) predisporre i regolamenti previsti dal presente atto costi-	
	tutivo, che dovranno essere approvati dall'Assemblea;	
	d) determinare gli indirizzi dell'azienda, l'ambito delle va-	
	rie fasi lavorative ed i criteri per il conseguimento degli	

	scopi sociali, stabilendo all’uopo le mansioni lavorative dei	
	singoli soci;	
	e) stipulare gli atti e i contratti di ogni genere inerenti	
	all’attività sociale;	
	f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di at-	
	ti, fermi restando i poteri attribuiti al Presidente del Con-	
	siglio di Amministrazione dall’39; art. 30 del presente atto	
	costitutivo;	
	g) assumere e licenziare personale della Società fissandone le	
	retribuzioni e le mansioni;	
	h) dare l’adesione della Società ad organi federali o consor-	
	tili;	
	i) deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione	
	dei soci;	
	l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione che comunque rientrino	
	nell’oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che	
	per disposizioni di legge e del presente atto costitutivo sia-	
	no riservati all’Assemblea;	
	il Consiglio di Amministrazione ha quindi, tra l’altro, la fa-	
	coltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsia-	
	si grado e giurisdizione; concedere fidejussioni, richiedere	
	affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri re-	
	lativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati	

	e stipulare convenzioni con Enti Pubblici.	
	m) nominare su autorizzazione dell'Assemblea un Direttore Ge-	
	nerale ed altri organismi tecnici.	
	Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più	
	dei suoi membri (Amministratore Delegato).	
	Articolo 29	
	Rinuncia, decadenza,	
	scadenza dei consiglieri di amministrazione.	
	I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono dar-	
	ne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al	
	Revisore unico.	
	I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano	
	per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono	
	dalla carica.	
	Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri soci o sotto-	
	scrittori di strumenti finanziari che, per qualunque motivo,	
	perdono la qualità di socio o di sottoscrittore di strumenti	
	finanziari.	
	I Consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a	
	manicare nell'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati	
	dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione approvata	
	dal Revisore unico con le modalità dell'art. 2386 c.c. purché	
	la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia sempre co-	
	stituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Ammi-	
	nistratori così nominati restano in carica fino alla Assemblea	

	successiva.	
	Se viene meno la maggioranza di amministratori nominati	
	dall'assemblea il Consiglio deve convocare con urgenza	
	l'Assemblea per sostituire gli Amministratori decaduti, rinun-	
	ciatari o che comunque siano venuti a mancare nell'esercizio.	
	La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini ha	
	effetto solo dal momento in cui il Consiglio di Amministrazio-	
	ne è ricostituito, cioè nominato dall'Assemblea.	
	Articolo 30	
	Poteri di rappresentanza legale del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e	
	la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in	
	giudizio.	
	Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Con-	
	siglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da Pubbliche	
	Amministrazioni, da banche e privati, qualunque sia	
	l'ammontare e la causale, rilasciandone quietanza liberatoria.	
	Prevvia delibera del Consiglio di Amministrazione, egli potrà	
	inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti	
	attive e passive, riguardanti la Società, davanti a qualsiasi	
	autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e	
	giurisdizione o effettuare transazioni sulle liti stesse.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e	
	i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente in cari-	
	ca, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un Consigliere	

	designato dal Consiglio.	
	Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i Pubblici Uffici, la	
	firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o impe-	
	dimento del Presidente.	
	ORGANI DI CONTROLLO	
	ARTICOLO 32	
	COMPOSIZIONE	
	Verificatisi i presupposti di legge previsti dal combinato di-	
	sposto degli articoli 2543 e 2477 c.c., nonché quando la so-	
	cietà emetta strumenti finanziari non partecipativi, la coope-	
	rativa è controllata da un sindaco unico oppure da un collegio	
	sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti	
	nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei	
	sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui	
	il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.	
	Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere	
	scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	I restanti membri, se non sono iscritti in tale registro, de-	
	vono essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali	
	individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o fra i	
	professori universitari di ruolo, in materie economiche o giu-	
	ridiche.	

	Articolo 33	
	Compiti dell'organo di controllo	
	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto or-	
	ganizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società	
	e sul concreto funzionamento.	
	I sindaci, in occasione dell'approvazione del bilancio di e-	
	sercizio debbono, nella loro relazione, indicare specificata-	
	mente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conse-	
	guimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione	
	di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali.	
	Ricorrendo le condizioni di legge i sindaci possono esercitare	
	anche il controllo contabile. In questo caso, l'intero organo	
	di controllo è costituito da revisori legali dei conti iscrit-	
	ti nell'apposito registro.	
	Articolo 34	
	Modalità di elezione dell'organo di controllo	
	La nomina dell'organo di controllo è determinata	
	dall'assemblea sulla base delle maggioranze previste dal pre-	
	sente statuto.	
	Articolo 35	
	Controllo contabile	
	L'incaricato del controllo contabile, ove prescritto, è confe-	
	rito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale o il sinda-	

	co unico, la quale determina il corrispettivo spettante al re-	
	visore o alla società di revisione.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla da-	
	ta dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI.	
	Articolo 36	
	Clausola compromissoria.	
	Qualunque controversia dovesse insorgere tra i Soci e la Coo-	
	perativa, purché per legge possa formare oggetto di compromes-	
	so, dovrà essere deferita a tre arbitri nominati su designa-	
	zione del Presidente del Tribunale di Palermo anche su richie-	
	sta di una sola parte. Gli Arbitri decideranno con equità,	
	senza formalità di procedura, ed inappellabilmente, ferma re-	
	stando la possibilità del ricorso al Giudice Ordinario previ-	
	sta dalla legge.	
	Articolo 37	
	Regolamento interno sul funzionamento della società e sul	
	rapporto fra cooperativa e soci lavoratori.	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà	
	essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a	
	cura del Consiglio di Amministrazione e da approvarsi	
	dall'Assemblea.	
	Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del Diret-	
	tore Generale, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei	

comitati tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché i criteri
 a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi per sta-
 bilire le mansioni dei singoli soci nelle varie fasi produttive dell'azienda, come previsto dal punto d) del precedente art. 28.

Il regolamento disciplinerà i rapporti fra cooperativa ed i soci lavoratori riguardo all'effettuazione delle loro prestazioni lavorative e per la determinazione delle loro retribuzioni sulla base dei contenuti per esso previsti dall'art. 6 della Legge n. 142 del 2001.

Il regolamento potrà altresì prevedere norme comportamentali e sanzioni disciplinari per l'attività prestata dai Soci.

Detto regolamento sarà depositato entro trenta giorni dalla sua approvazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di (art. 6 della Legge n. 142 del 2001).

Articolo 35

Rapporti fra società cooperativa e soci cooperatori. Prestazioni lavorative di essi.

Il socio lavoratore, con la propria adesione alla società, stabilisce con la Cooperativa un rapporto in funzione del quale partecipa alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa, alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni inerenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda attraverso

l'utilizzo dei mezzi di produzione di essa. Il socio, inoltre, contribuisce economicamente alla formazione del capitale sociale e partecipa responsabilmente al rischio di impresa, ai risultati economici di essa ed alla decisione sulla loro distribuzione. Egli presta il proprio lavoro per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione della cooperativa le sue capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro della società e con le modalità previste dall'atto costitutivo e dal regolamento sociale di cui all'articolo precedente.

Pertanto la posizione giuridica del socio, che con la sua prestazione lavorativa partecipa alla elaborazione ed alla realizzazione dei programmi di attività e di sviluppo aziendali ed ai risultati economici della gestione, si configura come "lavoratore associato" e l'atto costitutivo assume valore di "patto societario".

Il socio cooperatore stabilisce con la propria adesione o successivamente ad essa un ulteriore e distinto rapporto di lavoro con la società cooperativa, in forma subordinata od autonoma od in qualsiasi altra forma contrattuale prevista dalla legge, con cui egli contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali, così come previsto dall'art. 1, della Legge n. 142 del 2001.

Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme lavoristiche, previdenziali e fiscali previste dalle leggi vigenti.

	Articolo 38	
	Trattamento economico dei soci - Ristorni.	
	Ai soci lavoratori, quali effettivi produttori dei redditi	
	della Cooperativa, spettano i residui attivi annuali	
	dell'esercizio in termini di ristorni deliberati	
	dall'assemblea nei limiti fissati dalla legge ai fini delle	
	agevolazioni tributarie previste dall'art. 11 del DPR n. 601	
	del 1973 e dall'art. 3 della Legge 142 del 2001.	
	Il trattamento economico corrisposto ai soci, durante	
	l'esercizio sociale, deve avere come indice di riferimento	
	quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le man-	
	sioni di lavoro effettivamente espletate dagli stessi soci, in	
	relazione alle esigenze tecniche e di esercizio dell'impresa,	
	compatibilmente con la natura associativa del rapporto fra so-	
	cio e cooperativa e pertanto con le esigenze sociali.	
	Esso verrà stabilito annualmente dal Consiglio di Amministra-	
	zione, tenuto conto dei criteri eventualmente fissati nel re-	
	golamento interno, salvo conguaglio attivo o passivo da deli-	
	berarsi dall'Assemblea anche ai sensi del precedente art. 17,	
	lettera e), di questo Statuto.	
	Articolo 39	
	Scioglimento della Società.	
	L'Assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento della	
	Società nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibil-	
	mente tra i soci, e stabilendone i poteri.	

	Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liqui-	
	dazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e riva-	
	lutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere de-	
	stinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge n. 59 del	
	1992.	
	Articolo 40	
	Prevalenza delle leggi sulle disposizioni dell'atto	
	costitutivo e dello Statuto.	
	Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo valgono	
	le disposizioni legislative sulle società cooperative rette	
	con i principi della mutualità prevalente agli effetti tribu-	
	tari, prevalendo anche nel caso in cui le norme in esse conte-	
	nute non siano contemplate o siano in contrasto con il presen-	
	te atto costitutivo.	
	Articolo 41	
	Requisiti mutualistici prescritti	
	dall'art. 2514 del Codice Civile.	
	Si riassumono i requisiti mutualistici agli effetti tributari,	
	già indicati nei precedenti articoli dell'atto costitutivo:	
	a) il divieto di distribuire dividendi ai soci in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei Buoni Postali Fruttiferi au-	
	mentato di 2,50 (due virgola cinquanta) punti percentuali,	
	calcolato sul capitale effettivamente versato (art. 17 del	
	presente atto costitutivo);	

	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari (titoli di debito) offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore di 2 (due) punti percentuali rispetto al limite massimo previsto per i dividendi (art. 18 del presente atto costitutivo);	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori (art. 17 del presente atto costitutivo);	
	d) l'obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio, dedotti soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione disciplinati dagli articoli 11 e 12 della Legge n. 59 del 1992 (artt. 14 e 37 del presente atto costitutivo).	
	Articolo 42	
	Disposizioni transitorie e finali.	
	Le clausole statutarie concernenti i requisiti di mutualità prevalente come richiamati dall'articolo 2514 del Codice Civile e successive modificazioni, sono inderogabili, non potranno essere oggetto di modifica statutaria, salvo variazioni apportate da future leggi, e devono essere di fatto sempre osservate.	
	Firmato: Fabio Viviano, Valentina La Fata, Agrusa Salvatore, Emanuel Guastella, Valentina Lo Piccolo, Serra Casemira Marina, Zerilli Grazialba, Laura Arcoleo notaio	

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005 che si trasmette ad uso registro Imprese.
Esente da bollo ai sensi dell'articolo 19, della tabella allegata al D.P.R. 26/10/1972, N. 642